



**DISPOSIZIONE N° 31 DEL 25/03/2015**

**Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE DI CUI ALL'ART.186/BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 E SS.MM.II.- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.**

**L' Amministratore Unico di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.,**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
- con deliberazione consiliare n.90 del 18.12.2008, è stato approvato il nuovo Statuto definendo l'oggetto sociale in coerenza alle attività effettivamente svolte dalla società e rafforzando gli aspetti identificativi di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come organismo di diritto pubblico che opera "in house" per la realizzazione di attività del socio unico Comune di Sassuolo, necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso;
- con deliberazione consiliare n.66 del 14.12.2010, è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Sassuolo, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), autorizzando il mantenimento di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, in quanto società strumentale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/06, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 248/06, con capitale sociale interamente pubblico e attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente svolte esclusivamente a favore del socio unico;
- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 06.12.2011, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 18995/7509, a seguito del conferimento in piena proprietà degli Ex-Magazzini Comunali di via Pia, con conseguente aumento del capitale sociale da 116.000,00 euro a 117.000,00 euro (art.5), Statuto che trova applicazione dal 04.01.2012;
- in esecuzione di quanto previsto con deliberazione consiliare n. 21 del 28.03.2006, è stato approvato il conferimento a Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. dei beni elencati nell'allegato alla deliberazione stessa, riprodotti nella concessione Rep. n. 3599 del 30.09.05 e successiva Rep. 3626/2006, ora concessione Rep. n. 3630/2007 che trova applicazione dal 01.01.2008;

richiamate le deliberazioni:

- n.145 del 15.10.2013, con la quale il Consiglio Comunale ha dato *mandato alla Giunta Comunale di esaminare e far predisporre due ipotesi di progetto industriale relative a SGP s.r.l., l'una imperniata sul mantenimento dell'attività di SGP s.r.l. come società autonoma e l'altra prevedente la messa in liquidazione e il riassorbimento dei servizi all'interno del Comune;*
- di Giunta Comunale n.201 del 15.11.2013, avente ad oggetto: "Progetti industriali di mantenimento e liquidazione relativi a SGP s.r.l. in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.45/2013. Linee di indirizzo in materia di "Piano di risanamento e rilancio" al fine di consentire la presentazione del progetto di bilancio annuale 2013 e

- pluriennale 2013-2015”;
- di Consiglio Comunale n°54 del 13/12/2013 “Progetti industriali relativi a SGP srl. approvazione piano di risanamento e rilancio”;
- di Consiglio Comunale n° 57 del 13/12/2013 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – Relazione previsionale e programmatica. Approvazione”, con la quale il consiglio comunale socio prende atto che la Società SGP srl ha trasmesso in data 28/11/2013 con prot. n. 24916 del 29/11/2013 i seguenti atti:
- del budget previsionale attività trienni 2013/2015
- piano delle alienazioni 2013/2015
- elenco degli incarichi e collaborazioni per gli anni 2013-2015;

dato atto che con la sopracitata deliberazione n°54, fra l’altro:

- è stato dato mandato all’Amministratore Unico di presentare la domanda di concordato e, nel caso di non ammissione alla procedura, la domanda per la crisi da sovrindebitamento, fermo restando che gli elementi fondamentali del piano concordatario (o del piano di soluzione della crisi) dovranno essere ulteriormente definiti, anche in riferimento allo sviluppo per tutte le annualità oggetto dei piani stessi, e sottoposti alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale;
- è stato confermato, senza soluzione di continuità, il contratto Reg.3183/Priv. del 31.12.2007, nelle more della ridefinizione dei rapporti complessivi anche concessori (Concessione Rep.3630 del 31.12.2007) a seguito della presentazione del Piano 2014/2018;
- Atteso che:
- in data 23/12/2013, in esecuzione della medesima deliberazione di C.C n°54/2013, mediante apposito ricorso, è stata presentata la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, presso il competente Tribunale di Modena.
- il Tribunale, di Modena, verificata la sussistenza dei presupposti, con Decreto motivato, depositato in cancelleria in data 10/01/2014, assunto al n° 243 del 14/01/2014 del protocollo SGP, ha accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità, assegnando alla società ricorrente termine di 120 giorni dalla comunicazione del decreto per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all’art. 161, II° e III° comma R.D. 267/1942, e fissato al 28/01/2015 l’adunanza dei creditori;
- Su istanza di SGP il Tribunale di Modena ha concesso con decreto in data 23 aprile 2014 la proroga di giorni 60 per la presentazione della documentazione di cui all’art. 161, II° e III° comma R.D. 267/1942, dalla scadenza del termine di 120 giorni stabilito nel Decreto di ammissione alla procedura di Concordato in Continuità.
- mediante apposito ricorso depositato in Tribunale il 9.7.2014 SGP presentava la Proposta Concordataria e relativi allegati, tra i quali il Piano Industriale 2014-2018;
- a seguito di osservazioni del Commissario alla Proposta Concordataria, agli atti, ed integrazioni del ricorso e dell’attestazione presentate da SGP in data 15.9.2014, agli atti, il Tribunale di Modena, con Decreto del 30.10.2014, prot. 6663 del 31/10/2014, ammetteva SGP alla procedura di concordato preventivo, fissando l’adunanza dei creditori il 28.1.2015;
- la Proposta Concordataria e l’integrazione suddette prevedono, in sintesi:
  - il pareggio di bilancio della società (83.232,00) dal 2015 in poi;
  - l’introito in cinque anni dal Comune di euro 26 milioni;
  - la stipulazione di un nuovo contratto di servizio; l’affidamento da parte del Comune dei servizi strumentali in materia di riscossione, tassa rifiuti e patrimonio immobiliare;
  - il pagamento integrale dei creditori chirografari (senza interessi) in cinque anni e il proseguimento degli originari piani di ammortamento dei mutui/finanziamenti ma con: dimezzamento della quota capitale in scadenza nel quinquennio (residua porzione in coda) e la ripartizione in cinque rate annuali del finanziamento di 3 milioni di euro di BPER, ora da

- restituire in due rate entro il 2014 e il 2015;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro un anno dall'omologazione;
  - l'alienazione nel quinquennio di un'area per euro 1.250.000,00;
  - una diminuzione di liquidità, sotto il profilo dei flussi finanziari, nella proiezione 2019-2021 di circa 1,3/1,5 milioni di euro annui, dovuta al pagamento delle rate di mutuo per l'importo pieno, coperta dalle risorse finanziarie formatesi nel quinquennio;
  - la sostenibilità della Proposta Concordataria di SGP era subordinata all'avveramento di alcune condizioni (assunzione irrevocabile e incondizionata dell'impegno di spesa di 26 milioni di euro da parte del Comune; stipulazione di un nuovo contratto di servizio; affidamento da parte del Comune dei servizi di: riscossione pre e coattiva dei tributi locali; Service TARES; supporto all'Ufficio Patrimonio e Polo Catastale (v. pagg. 15-26 del Piano industriale allegato al ricorso); accordo con le banche creditrici con il quale queste ultime accettino il dimezzamento della quota capitale delle rate scadenti nel quinquennio e, relativamente a BPER, la ripartizione in cinque rate annuali del finanziamento di 3 milioni di euro), *essendo garanzia sufficiente che detto avveramento si debba verificare senza incertezze sulla vincolatività di eventuali impegni prima dell'adunanza dei creditori* (Decreto del Tribunale del 30.10.2014);
  - Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 96 del 18.12.2014, ha approvato i due schemi di contratti destinati a regolare (i) la concessione operativa e i servizi di "global service" di immobili da destinare a funzioni pubbliche, che sostituisce il precedente contratto Reg.3183/Priv. del 31.12.2007, (ii) i servizi strumentali in materia di riscossione, tassa rifiuti e patrimonio immobiliare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 553, L.147/2013
  - come stabilito dal Consiglio Comunale (punto 2 del dispositivo della DCC n.96/2014 citata), l'efficacia di entrambi i contratti (Reg.3884 del 30.12.2014, relativo alle attività strumentali in materia di riscossione, tassa rifiuti e patrimonio immobiliare; Reg.3894 del 3.2.2015, relativo alla concessione operativa e ai servizi di "global service" di immobili da destinare a funzioni pubbliche) cesserà (condizione risolutiva espressa) qualora non vengano assunti da parte del Comune di Sassuolo i necessari provvedimenti, entro il termine dell'adunanza dei creditori, relativi a: approvazione del piano industriale di SGP in grado di dimostrare, in ogni area di intervento, l'interesse pubblico allo svolgimento di funzioni e servizi attraverso il modello societario; assunzione dell'impegno del Comune al buon esito della procedura concordataria, qualora e nella misura in cui sia dovuto, o comunque assolutamente legittimo, in base al rapporto sussistente tra Comune e SGP; approvazione del bilancio d'esercizio 2013 di SGP; ridefinizione e aggiornamento della concessione amministrativa dei beni;
  - il Tribunale di Modena, con Decreto del 24.12.2014, agli atti prot.83 del 9.1.2015, ha rinviato l'udienza dei creditori alla data del 25.3.2015;
  - con relazione del 3.2.2015 (prot.3672 comunale), il Servizio Economico Finanziario ha verificato l'impatto a livello di rispetto del Patto di Stabilità del trasferimento di 26 milioni di euro a favore di SGP srl previsto nella proposta concordataria; dopo l'analisi del quadro normativo generale, degli sviluppi futuri e delle novità che intercorrono dall'anno 2015, a seguito anche dell'introduzione della nuova contabilità armonizzata, delle dimensioni delle entità nel corso degli ultimi anni nel Comune e delle eventuali conseguenze del mancato rispetto del Patto di stabilità interno, viene evidenziato che *le dimensioni annue dei pagamenti previsti nel quinquennio del concordato, se si esclude il primo, che forse potrebbe essere gestito, seppur con uno sforzo notevolissimo, sono decisamente superiori rispetto a quelle in gioco nel patto di stabilità a tal punto da superare il vincolo stesso in qualche caso anche di più del doppio trasformandosi quindi in una sorta di raddoppiamento o triplicazione degli obiettivi annuali. Anche volendo ipotizzare che il nuovo spazio concesso di circa 2,2 milioni di euro rispetto al 2014, resti costante anche nei successivi anni 2016-2019, dei 26 milioni di euro da pagare sarebbero sopportabili al massimo per 11 (2,2 milioni per 5 anni), mentre i rimanenti 15 sarebbero tutti in sfioramento anche perché almeno dal 2017, se non dal 2016 si dovrebbero cominciare a pagare gli interessi del*

*mutuo da 26 milioni da contrarre i quali interessi graverebbero ulteriormente sul patto di stabilità per almeno altri 0,5-0,7 milioni di euro ogni anno erodendo ulteriormente lo spazio di patto disponibile. Seguendo questa ipotesi, l'operazione di 26 milioni di euro arriverebbe a costarne 41 milioni di cui però solo 26 destinati al risanamento della società SGP mentre gli altri sarebbero a favore dello Stato sotto forma di sanzione di Patto di stabilità;*

- a seguito della predetta verifica, con particolare riferimento all'accertamento del titolo giuridico e del rispetto del patto di stabilità, si è reso necessario lo studio di una proposta di modifica del Piano Concordatario, che preveda le azioni di seguito indicate: accollo, non appena possibile, di tre mutui contratti da SGP srl, già garantiti dal Comune mediante due fidejussioni e una lettera di patronage c.d. forte, per un importo pari ad euro 25.890.268,36; impegno del Comune a destinare apporti annuali in denaro ad SGP srl fino al 2030 (16 anni), superiori nei primi anni fino all'eventuale accollo dei tre mutui da parte del Comune; contrazione di un nuovo mutuo da parte di SGP srl per un ammontare di euro 20.000.000, di durata ventennale, che, unitamente ad alienazioni di beni per euro 6 milioni, consentirà alla società di onorare le intere passività concordatarie di 26 milioni di euro nell'arco dei 5 anni del concordato; proposta ai creditori di optare per il pagamento in un più breve tempo, non appena ottenuta la liquidità necessaria e comunque entro 6/12 mesi dall'omologazione del concordato, a condizione che accettino la decurtazione del credito del 30%;
- la proposta di modifica sviluppa la prospettiva della società per un arco di 19 anni, anziché di soli 5 anni;
- il Tribunale di Modena, con Decreto del 11/03/2015, agli atti prot.1572 del 16/03/2015, ha rinviato l'udienza dei creditori alla data del 03/06/2015;

richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale n°15 e n°16, con le quali l'assemblea della società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl è stata autorizzata ad approvare, rispettivamente, il Bilancio d'esercizio SGP chiuso al 2013 e il Bilancio d'esercizio SGP chiuso al 31/12/2014;

richiamati i verbali dell'assemblea dei soci, riunitasi in data 16/03/2015, con i quali, in esecuzione delle predette deliberazioni, sono stati approvati i bilanci di esercizio relativi agli anni 2013 e 2014;

richiamata la propria disposizione n°27 del 16/03/2015, con la quale è stata indetta la procedura comparativa in oggetto e sono stati approvati gli atti preordinati alla procedura medesima (avviso, dichiarazione, modulo offerta), da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.163 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

richiamato l'avviso prot.1578 del 13/03/2015, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sassuolo, trasmesso inoltre, via PEC (prot.1583 del 16/03/2015) all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena, affinché ne fosse data la massima comunicazione ai professionisti loro iscritti

dato atto che con il predetto avviso si invitavano i professionisti interessati a proporre la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25/03/2015, con la quale si comunicava, tra l'altro che la seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti sarebbe avvenuta alle ore 16.00 del 25/03/2015, presso la sede operativa di SGP in Sassuolo, via Decorati al Valor Militare n°30;

richiamata l'assemblea dei soci sopra citata, con la quale, oltre ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014, si è proceduto a rinnovare la carica di Amministratore Unico;

richiamato l'art.11, comma 4 del vigente statuto della società che testualmente recita"

all'organo amministrativo spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente al socio”;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°76 del 08/04/2010, con la quale si è proceduto alla rettifica del punto 1, lettera c, del dispositivo della deliberazione 289/2009 precedentemente adottata, come segue: “a riconfermare, in sede di assemblea, che la società si avvalga dei regolamenti in vigore presso il Comune stabilendo che laddove nei singoli regolamenti si faccia riferimento a specifiche competenze dei dirigenti, nella società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, il ruolo sia ricoperto dall'Amministratore Unico;

dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dei Contratti, applicabile in virtù delle citate disposizioni, la Presidenza delle Gare spetta ai Dirigenti del Comune, e, nella fattispecie, all'Amministratore Unico, in forza dei poteri attribuiti dallo Statuto della società;

considerato che è ora possibile nominare la commissione di gara, la quale, oltre al presidente, sarà composta da due esperti scelti tra i dipendenti di SGP, quali la D.ssa Elisabetta Gatti, Funzionario legale e la rag. Stefania Forte, Istruttore direttivo Amm.vo;

quanto sopra ritenuto e premesso

**DISPONE**

per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di nominare la commissione tecnica con il compito di valutare gli elementi componenti le offerte, per poi formulare le proposte conclusive relativamente all'affidamento dell'incarico in oggetto, che risulta così composta:
  - Dott. Corrado Cavallini, Amministratore unico della società, Dottore Commercialista e Revisore Legale, in qualità di presidente;
  - Dott.ssa Elisabetta Gatti, Funzionario dell'ufficio Legale della società, Avvocato, in qualità di commissario;
  - Rag. Stefania Forte, Istruttore direttivo dell'Ufficio Amministrativo di SGP, Ragioniere Commercialista e Revisore Legale, in qualità di commissario;
2. di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi della L.190/2012 e D. e del D.Lgs. 14/03/2013 n°33;
3. dare atto il presente provvedimento non comporta spese a carico della società in quanto sopra indicati componenti la commissione non percepiranno alcun compenso;

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Dott. Corrado Cavallini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO  
STEFANIA FORTE

Allegato alla Disposizione n. 31 del 25/03/2015

**OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE DI CUI ALL'ART.186/BIS, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 E SS.MM.II.- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**P A R E R I**

**VERIFICA PRELIMINARE**

~~La spesa e/o L'entrata è/sono prevista/e nel budget previsionale approvato.~~

L'incaricato

data .....  
\_\_\_\_\_

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

In merito al provvedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Amministratore Unico appone il visto di regolarità tecnica e contabile attestando, contestualmente, la copertura finanziaria della spesa.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
DOTT. CORRADO CAVALLINI

data .....  
\_\_\_\_\_

**VISTO DI MERITO**

Si esprime parere di merito FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE.

IL SINDACO O  
L'ASSESSORE DELEGATO

data .....  
\_\_\_\_\_